



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 154 del 21 011. 2011

OGGETTO: Giudizio " Cacciola Angelo n.q. di procuratore di Giuseppa D'Urso c/ Provincia". Appello innanzi alla Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On.Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

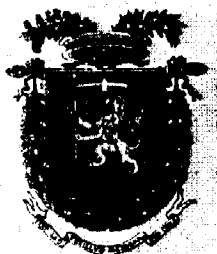
- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Giudizio " Cacciola Angelo n.q. di procuratore di Giuseppa D'Urso c/ Provincia". Appello innanzi alla Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato al procuratore costituito il 30/06/11, Cacciola Angelo n.q. di procuratore di Giuseppa D'Urso, ha proposto appello contro questa Provincia avverso la sentenza n.1482/10 con cui il Tribunale di Messina, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni causati ad un fondo sito ad Altolia c/da Sgarrato, a seguito dell'invasione di acque piovane provenienti dalla soprastante S.P.;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

DATO ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, una somma pari ad € 1.450,00 lordi che a tal fine deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Messina con atto notificato al procuratore costituito il 39/6/2011, da Cacciola Angelo n.q. di procuratore di Giuseppa D'Urso contro questo Ente e avverso la sentenza n.1482/10 del Tribunale di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.450,00= al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE, con il presente provvedimento la somma complessiva di € 1.450,00= sul codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio corrente;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico-finanziaria della pratica.

Il responsabile dell'Unità Operativa

Li, 12.10.2011

IL DIRIGENTE

L'Assessore al Contenzioso

14/10/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 12. 10. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì 21. 07. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 21. 07. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 874 Atto _____ del _____

Importo € 8450

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 104

Messina 17-10-11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

On. Avv. Giovanni Cesare **RICEVUTO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria **TRIPODO**

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di appello

nell' interesse del sig. Cacciola Angelo, nato a Messina l'1.12.1945 ed ivi residente in Via Luogo Grande n.1 Altolia, n.q. di procuratore della sig.ra Giuseppa D'Urso, nata a Messina il 13.9.1949 e residente al 1244 54th Street, Brooklyn, New York, giusta procura del 3.10.1998 n. 192212 redatta in Notar Fronterre Salvatore, ed elettivamente domiciliato in Messina Via della Zecca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Alba Bonfiglio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto,

contro

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Pietro Scoglio del Foro di Barcellona P.G., elett.te domiciliato in Messina, Via Ugo Bassi is. 157, presso lo studio dell'Avv. Flavia Buzzanca

per la riforma

della sentenza n. 1482/10 emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile - il 13.07.2010, pubblicata il 15.07.2010, non notificata, nel procedimento avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal fondo di proprietà della sig.ra Giuseppina D'Urso

Valgano a tal fine i motivi che saranno di seguito specificati per la cui migliore intelligenza va premesso

IN FATTO

La sig.ra D'Urso Giuseppina è proprietaria di un fondo sito nel Villaggio Altolia, c/da Sgarrato, identificato al Catasto dei terreni alla partita n. 11137 foglio n. 211,

Nomino quale mio procuratore e difensore, affinché il medesimo possa rappresentarmi e difendermi in ogni stato, fase e grado anche di impugnazione, ivi compresi gli atti esecutivi, nelle opposizioni, l'Avv. ALBA BONFIGLIO del foro di Messina. Conferisco al medesimo ogni potere e facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare la controversia, transigerla, farsi sostituire, chiamare terzi in causa, proporre nel mio interesse ogni domanda, anche riconvenzionale, redigere e sottoscrivere ricorsi, atti di citazione, accettare rinunce, nominare sostituti procuratori ed avvocati, precettare somme, incassare somme e rilasciare quietanze. Autorizzo, peraltro, ai sensi della L. 675/96 il predetto Avv. Alba Bonfiglio a comunicare a terzi, in relazione agli adempimenti connessi al presente giudizio, i miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili di cui all'art. 22 della stessa legge. Dichiaro altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata della possibilità di accedere preventivamente, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione/conciliazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto avvocato sito in Messina via della Zecca n. 44, scala c.

*x Co. n. 1482/10
PER AUTENTICA
Alba Bonfiglio*

part. 479 della superficie di Ha 0.02.00.

Nell'Aprile del 2000 con procedimento d'urgenza il sig. Cacciola Angelo, n.q. di procuratore generale di D'Urso Giuseppina giusta procura allegata in atti, adiva l'Autorità Giudiziaria al fine di essere tutelato da ulteriori pregiudizi imminenti subiti dal fondo D'Urso a causa dei lavori di convogliamento dell'acqua piovana da poco ultimati dalla Provincia Regionale.

Esponeva che per effetto di tali opere l'acqua piovana finiva col riversarsi a cascata nel terreno della ricorrente facendolo diventare un vero e proprio raccoglitore di acque.

Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU con la quale veniva appurato che ... *“pur avendo l'intervento della Provincia provocato danni,... tuttavia la situazione appare in atto stabilizzata”*. Quindi il G.I. dott.ssa Russo in data 5.3.2001 rigettava l'istanza cautelare *“in quanto dalle risultanze della CTU non si evinceva la sussistenza del periculum in mora inteso come ragionevole probabilità di un evento pregiudizievole ed irreparabile”* tuttavia sottolineava *“la facoltà della parte di proporre azione ordinaria per l'accertamento dei danni”*.

A distanza di cinque anni il sig. Cacciola con atto di citazione chiedeva dunque l'accertamento dei danni, in parte già riconosciuti ascrivibili, a responsabilità della Provincia Regionale, e la condanna della stessa al loro risarcimento. Allegava perizia di parte con una quantificazione degli stessi pari ad € 17.516,64.

Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo preliminarmente: la carenza di legittimazione attiva dell'attore per inesistenza o inefficacia della procura conferitagli da D'Urso Giuseppina; la nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione per genericità del contenuto; l'incompetenza per materia del Tribunale adito; e solo genericamente e *“per scrupolo”*.

polo professionale” la prescrizione del diritto prospettato.

Con memorie depositate in data 19.1.2007 l'attore contestava espressamente l'eccezione di prescrizione del diritto, affermandone l'interruzione per mezzo della notifica dell'atto di citazione, sottolineando che il provvedimento d'urgenza e la contestuale richiesta di risarcimento aveva il suo *exitus* in data 5.03.2001 e l'atto di citazione veniva notificato a distanza di cinque anni esatti.

Il G.I. dott.ssa Mangano, disponeva nuova CTU che sanciva anche questa volta la responsabilità della provincia nella causazione dei danni alla proprietà D'Urso, con una stima degli stessi pari ad € 10.213,78.

Il Giudice dott. Crasci, intervenuto solo in fase di decisione, in sostituzione della dott.ssa Mangano, ha ritenuto infondate le eccezioni di legitimatio ad processum, di incompetenza del Tribunale adito, e di mancata produzione del titolo di proprietà sollevate dall'Amministrazione convenuta, mentre ha ritenuto di dover accogliere l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.

Ha inoltre, arbitrariamente, ritenuto di dover superare quale *peritus peritorum* le argomentazioni non di uno, ma di ben due CTU, affermando che in ogni caso anche nel merito la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto considerarsi priva di sufficiente pregio giuridico.

Ha quindi rigettato la domanda di risarcimento del danno.

La sentenza resa è gravemente ingiusta e va, pertanto, riformata per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pre-

tese risarcitorie portate avanti da parte attrice ritenendo che il danno di cui si discute sia di epoca anteriore alla data del 3.4.2000, data di presentazione del ricorso d'urgenza, ricorso che, afferma *"si definiva tuttavia con un pronunciamento di rigetto, ciò per cui nel caso che ne occupa nessun rilievo può assegnarsi al disposto del secondo comma dell'art. 2947 c.c., da riferire esclusivamente – avuto riguardo alla ratio legis – all'ipotesi in cui la sentenza passata in giudicato ivi menzionata (o il provvedimento a carattere decisorio che ne tenga luogo) sia di segno favorevole alle ragioni di chi abbia instaurato il relativo giudizio"*.

Orbene assolutamente erronea appare la conclusione raggiunta dal Giudicante poiché ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. e del richiamo ivi contenuto all'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla presentazione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio. L'instaurazione di un giudizio infatti interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza anche di rito che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.

Il principio fissato dall'art. 2945 c.c. trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui la sentenza che definisce il giudizio non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda per essere la competenza devoluta ad arbitri (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1608).

Ed ancora in tal senso la Suprema Corte: *"L'effetto interruttivo della prescrizione*

derivante dalla domanda giudiziale, purchè idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anch'essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale. (Cass. 17 dicembre 1999 n. 14243, Dir. Giur. Agr. 2000, 678)".

"Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato, è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizione". (Cass. 25 settembre 1997 n. 9400; Cass. 23 maggio 1997 n. 4630).

Il legislatore ha dunque previsto che se si promuove un giudizio di cognizione, o cautelare o di esecuzione, il decorso della prescrizione del relativo diritto rimane interrotto permanentemente (quindi, di fatto, risulta sospeso).

La ratio della disposizione dettata dal secondo dell'art. 2945 c.c. è quella di non far correre la prescrizione – la quale è giustificata dall'inerzia del creditore – nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale di modo che, sulla domanda, possa intervenire la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge (Cass. 7 agosto 2003 n. 11919, Cass. 12 marzo 1998 n. 2712, Cass. 5 marzo 1982 n. 1377).

Nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice prime cure, l'ordinanza conclusiva del rito cautelare intervenuta il 5.3.2001, ha certamente interrotto la prescrizione del diritto azionato dall'attore. Tanto più che siffatta ordinanza, ha soltanto escluso l'esistenza dell'urgenza, mentre ha implici-

tamente riconosciuto, forte di evidenti ed incontestate risultanze peritali, l'esistenza ed il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti. Ciò è tanto vero che lo stesso Giudice di primo grado, nella sentenza oggi impugnata, ha deciso, perdendo il filo logico del ragionamento fin lì seguito, di compensare le spese di lite *"considerato che ad indurre parte attrice ad instaurare un nuovo giudizio era soprattutto l'obiter dictum del giudice che definiva il pregresso giudizio cautelare"* e che appunto invogliava parte attrice a procedere per ottenere il risarcimento dei danni già riconosciuti.

Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, l'On.le Corte Adita Voglia riformare la sentenza impugnata in ordine alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

II. Illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice.

Assolutamente arbitrarie e slegate da tutte le risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio cautelare e di quello ordinario di primo grado sono le conclusioni raggiunte ed affermate apoditticamente dal Giudice *prime cure* nel merito della controversia.

Ed infatti le risultanze peritali non lasciano adito ad interpretazioni: *"Nel complesso l'Amministrazione provinciale di Messina ha realizzato una serie di opere che comunque hanno alterato la situazione dei luoghi preesistente in quanto si trattava di una rete di stradelle rurali in cui nessuna regimentazione di acque piovane era presente, e la scalinata che conduce al fondo attoreo rappresentava uno dei naturali convogliamenti di acque meteoriche esistenti. Gli interventi eseguiti non garantiscono la sistemazione totale del deflusso delle acque per mancanza di pendenze adeguate della strada Altolia – Ogliopardo, per la poca efficienza dei tagli trasver-*

sali della stessa e per la mancata pulizia del tombino e della canaletta di raccolta delle acque realizzati che non svolgono a pieno la loro funzione di smaltimento causando pertanto, in occasione di piogge intense, degli straripamenti. Nel caso specifico, nella scalinata che conduce al fondo attoreo, defluisce anche quella parte delle acque meteoriche che non si riescono a smaltire a monte della strada Altolia Ogliopardo; acque meteoriche che successivamente scaricano direttamente sul primo appezzamento sottostante alla scalinata e cioè sul fondo di parte attrice; tale situazione ha causato nel tempo il crollo di alcuni tratti di muro a secco a sostegno dei sei pianali di coltivazione presenti sul fondo oggetto di causa... Pertanto lo smottamento dei muretti a secco è stato causato da un mancato intervento globale di opere per la sistemazione del deflusso delle acque meteoriche da parte della Provincia Regionale di Messina".

Dalla CTU è emerso quindi senza alcun dubbio che la realizzazione delle opere di convogliamento da parte della Amministrazione convenuta ha influito negativamente sull'ambiente circostante creando i danni lamentati dall'attore.

Accertato il nesso di causalità, non ci si può esimere dall'osservare che anche la Pubblica Amministrazione, nonostante la discrezionalità di cui gode circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica, è tenuta ad osservare le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio del *neminem laedere* (*ex plurimis* : Cass. Civ. sez. III 6.02.07 n. 2566). Dalla perizia effettuata è emerso chiaramente che tali regole non sono state rispettate, in quanto l'intervento attuato dalla Provincia, come ben descritto dal CTU, non è stato sufficiente per garantire un corretto e globale convogliamento delle acque che per effetto delle opere messe in atto dall'Amministrazione si riversano ora per la maggior parte nel fondo di proprietà dell'attore creando ad ogni pioggia gli straripamenti che causano i danni di

cui si tratta.

Del resto la responsabilità dell'Ente Provincia va oltre il periodo di realizzazione dell'opera e prosegue anche successivamente in quanto è compito della pubblica amministrazione continuare a provvedere, sulla base di quanto emerso a opera ultimata, affinché i possibili danni nei confronti di terzi non si verifichino.

Nel valutare la responsabilità della Provincia inoltre il CTU ha più volte tenuto conto della morfologia, della natura e dell'andamento planimetrico dei luoghi, caratterizzati, come ripete anche il Giudice prime cure, da forte acclività. Ciò però deve far giungere ad una conclusione diversa da quella ritenuta dal Primo Giudicante a discapito del fondo dell'attore. Infatti consolidata giurisprudenza di Cassazione (*Cass. 28.03.2007 n. 7577; Cass. 09.04.2003 n. 5539; Cass. 27.05.1995 n. 5924*) sostiene che l'autore dell'azione o della omissione è sollevato da qualsiasi responsabilità solamente se i fattori naturali avrebbero autonomamente causato l'evento indipendentemente dal comportamento del medesimo. Qualora, invece, venga accertato che le condizioni ambientali e i fattori naturali non sarebbero stati in grado di causare alcun danno senza l'intervento dell'uomo, il soggetto che ha messo in atto il comportamento da cui è susseguito l'evento dannoso è interamente responsabile di tutte le conseguenze.

Il più forte indizio di responsabilità della Provincia è dato proprio dalla circostanza, cristallizzata dalle risultanze peritali, che al momento dei sopralluoghi l'appezzamento di terreno dell'attore risultava coltivato ad oliveto e frutteto e che l'intero fondo presentava un discreto stato di manutenzione. Prova indiscutibile del fatto che prima che la Provincia intervenisse con le opere di regimentazione delle acque piovane queste non interferivano con la vita del fondo attoreo.

Erano già dunque presenti tutti gli elementi per emettere un giudizio positivo: la

presenza della lesione del diritto di proprietà, l'accertato nesso causale fra la costruzione dell'opera e il danno subito dalla parte attrice e, infine, la dimostrata illiceità della condotta dell'ente. Ingiusta, arbitraria e contra legem appare invero la decisione del Primo Giudice di dover rigettare la richiesta di risarcimento avanzata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto il sig. Cacciola Angelo n.q., come sopra rappresentato e difeso

CITA

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Pietro Scoglio del Foro di Barcellona P.G., elett.te domiciliata in Messina, Via Ugo Bassi is. 157, presso lo studio dell'Avv. Flavia Buzzanca e per l'effetto la invita a comparire innanzi alla Corte d'appello di Messina, all'udienza del giorno 7.11.2011, ore 9,00 e ss., ed a costituirsi entro venti giorni da tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e inoltre con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere, in riforma dell'impugnata sentenza, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata:

1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina nella causazione dei danni riportati dal fondo di proprietà della sig.na D'Urso Giuseppina ed individuati dalla relazione tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado;
2. Accertare e dichiarare che il sig. Cacciola Angelo n.q., ha diritto al risar-

cimento dei danni subiti dal fondo di proprietà D'Urso, nella misura di € 17.156,64 come quantificata nella CTP allegata al fascicolo di primo grado, o in subordine alla somma di € 10.213,78, come quantificata dal CTU dott. Angelo Venuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

3. Acquisire tutta la documentazione prodotta al fascicolo di primo grado;
4. Condannare la Provincia Regionale di Messina al pagamento degli onorari, delle competenze e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Copia conforme della sentenza impugnata
- 2) Fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado
- 3) Copia procura per amministrare

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 17.156,64.

Le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica alba.bonfiglio@virgilio.it o in alternativa al numero di fax 090 711953.

Messina 15.06.2011

Avv. Alba Bonfiglio

